

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
GESTITI DALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI"**

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI.....	6
TITOLO III - SERVIZI.....	7
CAPO I - SERVIZI TRASVERSALI	7
Servizio Sociale Professionale.....	7
Progetti Individualizzati di Sostegno Economico.....	9
Emergenza abitativa	12
CAPO II - AREA MINORI	14
Tutela minori.....	14
Affido	16
Adozione.....	16
Attività educative territoriali	18
Progetti socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro	19
CAPO III - AREA ADULTI / DISABILI	20
Inserimenti in strutture per la disabilità.....	20
Servizio di aiuto personale (S.A.P.)	21
Assegni di cura per disabili	23
Progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutici all’inserimento lavorativo	24
CAPO IV - AREA ANZIANI	27
Inserimenti in strutture accreditate.....	27
Servizio di assistenza domiciliare	33
Servizio di teleassistenza - telesoccorso.....	33
Norme finali.....	34

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni

Ai sensi della Legge n° 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della Legge Regionale n° 2 del 12/3/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. I Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, si sono costituiti in Unione dei Comuni denominata *Terre e Fiumi*. L'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, coerente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona, istituisce l' *Azienda Speciale Servizi alla Persona* ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, di seguito denominata *A.S.S.P.*

L'*A.S.S.P.* gestisce i servizi socio assistenziali riferiti alle seguenti Aree:

- minori
- adulti a disagio sociale/disabili
- anziani.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale definendo percorsi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, l'impedimento di sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione dei destinatari e la priorità degli interventi.

All'offerta e alla gestione dei servizi provvede l'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, l'*ASSP* ed altri Enti Pubblici con l'eventuale partecipazione, nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che l'*ASSP* svolge nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della

reciprocità tra cittadini e concorrere all' eventuale superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 3

Destinatari

Hanno diritto di accesso alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini, residenti nei Comuni dell'Unione *Terre e Fiumi*, italiani e non, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali; i cittadini di stati membri dell'Unione Europea ed i loro familiari titolari del diritto di soggiorno in Italia anche non permanente, i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti rilasciato dall' Italia ai sensi della direttiva n. 2003/109/CE attuata con il d.lgs 3/2007; nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al d. lgs. 286/1998 in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno; i rifugiati politici e i loro familiari; i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari di cui alla direttiva n. 2004/83/CE attuata con il d. lgs. 251/2007; gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio italiano; le persone non residenti, in situazione di bisogno assistenziale urgente e/o di emergenza sociale salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ove esistente.

Art. 4

Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, l'ASSP può attivare, in tutte le aree di intervento:

- servizio sociale professionale
- sostegni economici: contributi ordinari, straordinari e urgenti
- interventi nell'ambito dell' emergenza abitativa
- servizio di assistenza domiciliare
- progetti individualizzati domiciliari
- inserimenti in alloggi protetti
- servizi di telesoccorso

AREA MINORI

- tutela minori: affido, adozione, inserimenti in struttura, sostegno alla famiglia, sostegno scolastico
- attività socio educative territoriali
- progetti socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro

AREA ADULTI/HANDICAP

- inserimenti in strutture per adulti/disabili
- assegni di cura per disabili
- progetti educativi formativi al lavoro e di riabilitazione sociale
- servizio di aiuto personale (S.A.P.)

AREA ANZIANI

- inserimenti in strutture residenziali per anziani
- inserimenti in strutture semi-residenziali per anziani
- inserimenti in case residenza per anziani (C.R.A.)
- assegni di cura per anziani

Art. 5

Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni è legata alla natura dell'intervento in relazione alla valutazione sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi sociali, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno. Nello specifico tutti i progetti devono essere condivisi dai soggetti interessati i quali si impegnano a non disattendere quanto concordato con l'assistente sociale referente del caso, pena la sospensione delle provvidenze economiche e dei servizi collegati.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, pena la sospensione attraverso provvedimento motivato, delle provvidenze economiche e i servizi concessi.

Art . 6

Stato di bisogno ed emergenza sociale

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale;
- esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- assoggettamento di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

E' definita emergenza sociale la situazione di vita che comporta un bisogno improcrastinabile di soddisfare diritti primari di sussistenza.

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7

Accesso alla rete dei servizi socio-sanitari – Punto unitario di accesso (P.U.A.)

Al fine di facilitare l'accesso ai servizi e fornire adeguate informazioni è attivo il punto unitario di accesso (P.U.A.). E' uno sportello presente nei Comuni dell'Unione *Terre e Fiumi* presso il quale i cittadini residenti si possono recare per:

- chiedere informazioni
- presentare domanda di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari.

La richiesta presentata allo sportello verrà inoltrata all' assistente sociale competente per area e per territorio che effettuerà una prima valutazione del bisogno come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8

Accesso alle prestazioni agevolate

1. Criteri per la determinazione della situazione economica: I.S.E. e I.S.E.E.

Per accedere alle prestazioni agevolate relative ai servizi a domanda individuale erogate dal servizio sociale, i soggetti interessati devono presentare attestazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (di seguito denominata I.S.E.E.) e relativa dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) in corso di validità.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti, come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del d. Lgs. 130/2000 e ss.mm.ii, dal D.P.C.M. 242/2001 e così come indicato nel "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell' ISEE", integralmente richiamato dal presente regolamento, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni e approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*.

2. Aggiornamento certificazione I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro 30 giorni dal fatto modificativo. Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni inail, ecc.), gli eventuali contributi erogati dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune (assegni di cura, contributi ex L.R. 29/1997 e ss.mm.ii, borse lavoro, assegno di frequenza ecc.) .

3. Verifica e controllo

Le verifiche ed i controlli verranno effettuati con le modalità di cui all'art. 7 del "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell' ISEE" che si intende richiamato dal presente regolamento.

TITOLO III - SERVIZI

CAPO I - SERVIZI TRASVERSALI

Servizio Sociale Professionale

Art. 9

Definizione

L'assistente sociale è l'operatore che, con autonomia tecnica, professionale e di giudizio, interviene

per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità, in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- promozione e attivazione della comunità locale;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi nell'ambito dei progetti personalizzati attraverso la risposta, in modo sistematico, ai bisogni emersi nella popolazione, curandone la gestione, verificando l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti.

L'assistente sociale ha la facoltà di partecipare alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello distrettuale e nell'ambito del "Piano per la salute e il benessere sociale".

- Il Segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali e/o familiari nelle diverse fasi della vita.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso la valutazione iniziale dell'assistente sociale. Tale valutazione può essere integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (esempio: partecipazione alle unità valutative multidisciplinari o partecipazione ad équipe multiprofessionali). A cura dell'assistente sociale segue la predisposizione di un progetto individuale concordato con il/i soggetto/i presi in carico al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
- Segnalazione del caso all' autorità giudiziaria qualora non si giunga ad un progetto concordato e l'operatore ravvisi uno stato di grave disagio psico-fisico, sociale e pericolo per l'incolumità della persona stessa e/o stato di abbandono.

Art. 10

Contribuzione

L'accesso da parte dei cittadini al servizio sociale professionale è gratuito.

Art. 11

Progetto Individualizzato – Definizione

Il progetto individualizzato è uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia concordano con il servizio sociale obiettivi, interventi, strategie operative al fine di :

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione
- migliorare le condizioni di vita delle persone
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno del soggetto.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale
- attivare le reti formali ed informali al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse per impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte
- garantire ai soggetti la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici e/o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

L' assistente sociale referente del caso, successivamente alla valutazione della situazione di bisogno, formula la proposta di intervento predisponendo una relazione tecnica che preveda obiettivi, tempi, modi, risorse e verifiche.

Progetti Individualizzati di Sostegno Economico

Art. 12

Definizione e finalità

Il contributo di sostegno economico consiste nell' integrazione o nell'esenzione del pagamento di determinati servizi. Obiettivo del sostegno economico è quello di favorire il superamento di situazioni di disagio, di consentire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non hanno la finalità di sostituirsi alle capacità individuali, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Il sostegno economico è legato ad un progetto assistenziale concordato con i soggetti e le famiglie interessati ed il servizio sociale.

Art. 13

Tipologie di intervento

Gli interventi comprendono:

- sostegni economici
- integrazioni retta in case residenza per anziani (C.R.A.) non autosufficienti accreditate, centri diurni per anziani, centri socio-riabilitativi diurni per disabili, centri socio-riabilitativi residenziali per disabili accreditati
- interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
- contributi straordinari e urgenti.

Art. 14

Commissione tecnica per gli interventi di carattere economico-sociale

La commissione tecnica per gli interventi socio-economici, presieduta dal Direttore, o soggetto da questi delegato, dell'ente erogatore i servizi sociali, è composta da tecnici del servizio sociale, funzionari dei Comuni dell'Unione *Terre e Fiumi* e da un istruttore amministrativo dell' *ASSP* che svolge funzioni di segretario. La commissione ha il compito di valutare le domande che pervengono all' ente erogatore i servizi sociali, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Valuta le seguenti tipologie di intervento:

- sostegno economico al nucleo familiare: contributi ordinari, straordinari e urgenti per situazioni particolari valutate dall' assistente sociale;
- integrazione rette C.R.A. nei casi previsti dall'art. 61 del presente regolamento, centri diurni, inserimento presso gli alloggi di pronta emergenza, inserimento in alloggi protetti, inserimenti in centri diurni e residenze per la disabilità.

Il numero legale che conferisce validità alla seduta è fissato nei 2/3 dei componenti; i provvedimenti vengono assunti a maggioranza assoluta dei presenti.

Le pratiche prive dei requisiti minimi di seguito indicati vengono dichiarate inammissibili dalla commissione tecnica.

I requisiti minimi di cui al comma precedente sono individuati in:

- domanda debitamente firmata dal richiedente;
- attestazione I.S.E.E.;
- eventuali ulteriori attestazioni di provvidenze economiche percepite e non dichiarate ai fini I.S.E.E.;
- modello Obis M (in caso di richiedente pensionato);
- relazione dell'assistente sociale referente del caso.

In ogni caso, ove la commissione tecnica giudichi necessaria l'integrazione documentale della pratica, delibera la sospensione della valutazione di merito assegnando un termine perentorio per il deposito della documentazione mancante o necessaria.

Art. 15

Decisione

L'erogazione dei contributi viene valutata in base alla situazione economica del nucleo familiare come disciplinato dalle norme contenute nel Titolo II del "Regolamento attuativo sui criteri dell'I.S.E.E.", che si intende integralmente richiamato, ed al budget assegnato ad ogni area. Fermo restando il principio non discriminatorio della parità di trattamento nell'accesso di prestazioni socio-assistenziali, qualora non sussistano sufficienti stanziamenti di bilancio, i contributi verranno erogati secondo una scala di

priorità che terrà conto dei seguenti elementi:

- la gravità dello stato di bisogno di cui al precedente art. 6, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o socio-sanitaria;
- la frequenza di richiesta dei contributi nel corso dell'anno solare da parte del soggetto/nucleo familiare;
- il grado di collaborazione e di adesione al progetto socio-assistenziale concordato con l' assistente sociale di riferimento.

Il provvedimento relativo alla decisione finale della commissione tecnica è comunicato per iscritto agli interessati ai sensi della normativa che disciplina il procedimento amministrativo. In caso di accoglimento della domanda il provvedimento di cui al comma precedente indicherà le prestazioni accordate, il loro ammontare e la loro durata.

Art. 16

Sostegni economici ordinari

Il sostegno economico ordinario è rivolto alle famiglie con minori, adulti svantaggiati e/o con disabilità, anziani residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, pagamento di bollette relative a consumi domestici (acqua, luce e gas), spese scolastiche (escluso mensa e trasporto comunali) nonché per situazioni particolari valutate dagli assistenti sociali. In particolare per l'erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze di cui sopra, verrà tenuta in considerazione l'eventuale situazione di morosità con gli enti erogatori. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita dal valore dell'indicatore I.S.E.E. fissato dal "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell' I.S.E.E." e approvato dalla Giunta dell' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* tenendo conto, inoltre, di tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. di cui all'art. 8 del presente regolamento. Come disciplinato dalle norme contenute nel Titolo II del "Regolamento attuativo sui criteri dell'I.S.E.E." è previsto un limite massimo di contributo concedibile annualmente al richiedente.

Le domande di sostegno economico al nucleo, presentate secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, verranno esaminate dall' assistente sociale referente del caso che, valutata la situazione di disagio economico sociale, provvederà ad elaborare un progetto individuale.

L' assistente sociale può richiedere supplemento di documentazione reddituale e/o economica (esempio: busta paga, copia di contratti, ecc.) per una migliore completezza della valutazione. Il servizio sociale dell' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* eroga i sostegni economici ordinari e straordinari in base alle disponibilità di bilancio e alla valutazione tecnica dell' assistente sociale.

Art. 17

Contributi straordinari e urgenti

I contributi straordinari ed urgenti consistono in prestazioni di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente erogatore i servizi sociali. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento. I contributi straordinari ed urgenti possono essere attribuiti per nucleo anagrafico e concessi ad uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza una sola volta nell'anno solare, su proposta dell' assistente sociale e su parere favorevole del Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali. A fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Direttore potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell' assistente sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. Tali contributi dovranno, in ogni caso, essere esaminati dalla commissione tecnica, di cui all' art. 14 del presente regolamento per la ratifica.

Qualora sussista una situazione di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell' aiuto economico, accertata dal servizio sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa, individuata dal servizio sociale, che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 18

Ricorso

Avverso le decisioni assunte dalla commissione tecnica gli interessati possono proporre ricorso, ai sensi delle norme che regolano il processo amministrativo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Di detta facoltà è fatta menzione nella decisione disciplinata all'art. 15 del presente regolamento.

Emergenza abitativa

Art. 19

Alloggi di Pronta Emergenza - Definizione e finalità

L' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* al fine di superare situazioni di emergenza abitativa a garanzia di persone in situazioni di disagio socio-economico di cui all'art. 6 del presente regolamento, può attribuire in comodato d'uso, alloggi di pronta emergenza allestiti presso i territori dei Comuni dell' Unione. Tali strutture residenziali sono destinate a :

- nuclei familiari con minori e/o donne con minori occupanti alloggi che debbano essere rilasciati a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, in assenza di alcuna possibilità di ospitalità nella rete parentale e/o

amicale e che si trovino nell'impossibilità di reperire in autonomia un alloggio;

- persone adulte e/o anziani (singoli o coppie) che oltre ad avere un problema abitativo presentano caratteristiche di emarginazione sociale.

La proposta di inserimento è presentata dall' assistente sociale competente per area e territorio alla commissione tecnica per gli interventi economico-sociali di cui all' art. 14 del presente regolamento, previa presentazione, da parte del richiedente, di formale richiesta corredata da documentazione attestante lo stato di necessità abitativa (esempio: provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero, ecc.) e autocertificazione che attesti che il richiedente non sia proprietario di beni immobili.

In caso di molteplici richieste verrà elaborata una lista delle emergenze tenendo conto delle seguenti priorità:

- provvedimento di rilascio dell'alloggio di imminente esecuzione
- famiglie collocate in albergo o in altra sistemazione abitativa precaria
- provvedimento del Tribunale per i minori a tutela del minore
- presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili.

Gli alloggi sono arredati con mobilio, attrezzati con elettrodomestici e suppellettili di cui il fruitore dovrà avere cura.

Art. 20

Esclusività delle condizione di assegnazione

L'alloggio viene assegnato esclusivamente al titolare della concessione che potrà detenere l'alloggio con le persone indicate nella concessione al momento dell'assegnazione. I soggetti ospitati negli alloggi non possono vantare diritti reali o obbligatori di alcun genere sull' immobile, compreso quello di residenza, in quanto la loro permanenza presso l'alloggio è limitata nel tempo, giacché l'alloggio non costituisce e non può costituire dimora abituale secondo l'art. 43 c.c.. Il titolare non può, pena la revoca immediata della concessione, estendere il diritto di abitazione di cui è beneficiario a persone diverse da quelle indicate nella concessione, né prevedere una destinazione d'uso diversa da quella abitativa. La revoca della concessione comporta il rilascio dell'alloggio assegnato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell' ASSP.

Art. 21

Durata del rapporto di assegnazione

La permanenza nell' alloggio è prevista per un periodo massimo di tre mesi, salvo eccezionali e comprovati motivi da valutarsi caso per caso a cura della commissione tecnica di cui all'art. 14. In questi casi la permanenza potrà essere protratta per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. In caso di decesso del titolare dell'alloggio il diritto al mantenimento della concessione si trasferisce al soggetto maggiorenne tra quelli indicati nell'atto di concessione.

Art. 22

Contribuzione

I costi di gestione relativi alle utenze domestiche e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature delle strutture sono a carico dell' Ente erogatore i servizi sociali.

CAPO II - AREA MINORI

Tutela minori

Art. 23

Definizione

Il servizio sociale nell'ambito delle attività dell' area minori, realizza interventi e servizi di presa in carico, promozione e sostegno alle famiglie con figli minori residenti nei comuni dell'Unione *Terre e Fiumi* in situazioni di difficoltà.

L'attività è volta a favorire:

- il supporto alle funzioni genitoriali per garantire, dove possibile, la permanenza del minore nella propria famiglia di origine
- lo sviluppo di azioni di protezione e tutela dei minori, anche in caso di maltrattamenti e abusi, attraverso il coinvolgimento delle risorse parentali e la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria
- azioni di tutela e protezione dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con attivazione e gestione di "incontri protetti"
- la collocazione in ambienti protetti di minori in situazione di grave pregiudizio a seguito di mandato dell'Autorità Giudiziaria e collaborazione con le strutture di accoglienza
- l'individuazione di interventi educativi e formativi attuati con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di vario ordine e grado e la formazione professionale presenti sul territorio
- l'integrazione dei nuclei stranieri nel contesto sociale e scolastico
- lo sviluppo e la diffusione dell'adozione e dell'affido familiare
- l'erogazione di contributi per sostenere i nuclei che si trovano in condizioni di disagio economico
- l'integrazione dei minori disabili, certificati secondo quanto previsto dalle Legge 104/1992, in ambito scolastico
- l'attivazione di percorsi socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro
- la promozione e l'organizzazione di interventi educativi individuali e di gruppo extrascolastici
- l'attivazione di progetti individualizzati al domicilio e/o nel contesto di vita, rivolti a minori con un grado notevole di disabilità.

Tra i compiti istituzionali assume particolare rilevanza l'attività che vede il coinvolgimento del servizio sociale nel rapporto con la Procura e il Tribunale per i minori che, con l'emanazione di decreti, investono il servizio sociale dei seguenti compiti:

- **tutela** in caso di decadenza della potestà genitoriale
- **affido** in caso di limitazione delle competenze genitoriali e nei casi in cui la famiglia necessita di azioni di controllo e prescrizioni finalizzate a ridurre il disagio del minore
- **vigilanza** nei casi in cui la competenza e la potestà genitoriale restano inalterate, ma la famiglia necessita di azioni di indirizzo e sostegno.

L'assistente sociale, per poter adempiere ai compiti assegnati, si avvale dell'apporto di altre figure professionali per effettuare una valutazione multidisciplinare della situazione del minore e del contesto in cui vive. Nello specifico collabora con gli operatori territoriali del Servizio Mentale Riabilitazione Infanzia Adolescenza (S.M.R.I.A -psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, fisioterapisti, educatori-) dell'Azienda U.S.L., con i quali viene definito un progetto di intervento individualizzato in base alla situazione del minore ed al mandato istituzionale ricevuto dall'Autorità Giudiziaria.

Si rimanda al Protocollo con l'Azienda U.S.L./S.M.R.I.A. redatto a livello provinciale per il lavoro integrato tra sociale e sanitario, che è parte integrante del presente regolamento. L'assistente sociale, inoltre, collabora con il personale sanitario, medico e paramedico (pediatri di comunità, pediatri di base, medici di base, ginecologi, assistenti sanitarie, ostetriche, ecc.) al fine di intervenire in maniera più articolata sul minore. L'attività integrata si sviluppa con il supporto delle équipe centralizzate multiprofessionali (psicologi e assistenti sociali) per le tematiche relative all'affido, all'adozione, all'abuso e al maltrattamento di minori.

Si rimanda alla direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle genitorialità n. 1904 del 19 dicembre 2011 e successivi atti di modificazione e attuazione richiamati dal presente regolamento.

Art. 24

Destinatari

L'area di intervento minori riguarda gli assistiti nella fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni ed include la presa in carico della famiglia nel suo complesso.

Art. 25

Modalità di accesso

L'accesso all'area minori può avvenire secondo le seguenti modalità:

- richiesta del nucleo familiare inoltrata attraverso il P.U.A. presente nei Comuni dell'Unione *Terre e Fiumi*;
- segnalazione scritta dell'Autorità Giudiziaria o altre istituzioni esterne pubbliche o private.

Art. 26

Contribuzione

L'accesso da parte dei soggetti richiedenti il servizio tutela dell' area minori è gratuito.

Affido

Art. 27

Definizione e finalità

Il servizio sociale realizza l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico nel caso in cui la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, così come previsto dalla legge n .184/1983 e ss.mm.ii, nonché dal Titolo VIII del Libro I del Codice Civile. Il ricorso all'affido familiare avviene solo dopo aver valutato la mancanza di una rete familiare o parentale idonea. Sono inoltre previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità. La famiglia affidataria può essere costituita da un nucleo familiare completo, da coppie senza figli, da persone singole con o senza figli e da comunità di tipo familiare. Si rimanda alla direttiva regionale n. 1904 del 19 dicembre 2011 e successivi atti di modificazione e attuazione in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alla genitorialità.

Art. 28

Tipologia dell'affido

La legge n. 184/1983 disciplina le seguenti tipologie di affido:

- **affido familiare consensuale**

L'affido familiare è consensuale qualora vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. L'affido familiare consensuale è disposto dal servizio sociale e è reso esecutivo dal giudice tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

- **affido familiare giudiziale**

L'affido familiare è giudiziale qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore. In questi casi il Tribunale per i minori competente per territorio, provvede a disporre l'allontanamento del figlio e la decadenza della potestà genitoriale qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 330 e 333 c.c..

Il servizio sociale viene investito della tutela o dell'affido e individua la famiglia affidataria presso la quale collocare il minore.

Adozione

Art. 29

Definizione

L'adozione nazionale ed internazionale, nonché l'affidamento sono regolati dalla legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamate dal presente regolamento.

Art. 30

Percorso

I coniugi che intendono fare domanda di adozione nazionale e/o internazionale devono sottoporsi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii., ad un percorso adottivo suddiviso in tre fasi:

- **I fase:** percorso di informazione e formazione
- **II fase:** istruttoria della coppia
- **III fase:** percorso post-adozione per le coppie che hanno adottato un minore.

Si rimanda nel dettaglio alla normativa vigente in materia.

Art. 31

Vigilanza

Il servizio sociale, in caso di adozione nazionale ovvero di adozione internazionale, nel primo anno di permanenza del minore presso la famiglia adottiva, esercita un'attività di vigilanza che si conclude con la stesura di una relazione che viene inviata al Tribunale per i minori.

Strutture e/o comunità per minori

Art. 32

Definizione

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Nel caso in cui l'ambiente familiare non sia idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, il Tribunale per i minori dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua collocazione in un ambiente protetto. Il servizio sociale predisporrà tutte le azioni necessarie per inserire il minore, anche disabile, in comunità di tipo familiare, in comunità educative o in affidamento familiare. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare e/o in affidamento familiare. Le comunità di riferimento sono individuate tra quelle presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* e tra quelle inserite nell'elenco regionale del Sistema Informativo Politiche Sociali -

Art . 33

Costi

Il costo della retta per l' inserimento e la permanenza in comunità e le spese personali e/o sanitarie del minore sono a carico del servizio sociale territoriale. In caso di minore affetto da disabilità il costo della retta è a carico del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.P.C.M del 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" richiamato dal presente regolamento.

Attività educative territoriali

Art. 34

Definizione

Il servizio educativo territoriale operante nei Comuni dell'Unione *Terre e Fiumi* si occupa, su segnalazione dell' assistente sociale, di elaborare ed attuare interventi che rispondano ai bisogni socio-educativi dei minori residenti nel territorio dell'Unione *Terre e Fiumi*. L'intervento è svolto dall' educatore professionale ed eventualmente da personale esterno come cooperative di servizi e associazioni a seconda dei bisogni contingenti.

Le attività svolte dal servizio educativo territoriale sono:

1. Attività socio educative/ricreative territoriali mediante:

- lavoro di rete consistente nella raccolta e nell' analisi di informazioni sui bisogni educativi del territorio (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo);

2. Progetti educativi individualizzati consistenti:

- nell'elaborazione, gestione, attuazione di progetti educativi individualizzati presso il domicilio e/o nel contesto di vita del minore;
- "incontri protetti" nel caso di separazione conflittuale e su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- azioni di promozione del benessere consistenti in progetti socio-educativi, ludico-ricreativi e di integrazione sociale e culturale.

3. Sostegno educativo scolastico per minori disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992.

Il servizio viene attivato dopo la valutazione della Salute Mentale Riabilitazione Infanzia e Adolescenza (S.M.R.I.A.) dell'Azienda U.S.L. e prevede un progetto rivolto ai minori nell'età dell'obbligo scolastico. L'intervento ha un obiettivo educativo, riabilitativo e di integrazione sociale.

4. Attività extra-scolastiche

Alle attività extra-scolastiche organizzate dall' A.S.S.P., in collaborazione con il terzo settore, possono partecipare tutti i minori residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, oltre che i minori segnalati dal servizio sociale ed è prevista anche la partecipazione di minori con disabilità grave attraverso l'attivazione di progetti individualizzati.

5. Mediazione linguistica

Sono previsti progetti di mediazione o alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri che frequentano le scuole primarie e secondarie del territori dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*. Tali progetti sono disciplinati dal Protocollo d'intesa per gli interventi di mediazione linguistica e culturale rivolti ai minori stranieri tra le istituzioni scolastiche del territorio, i comuni dell' Unione *Terre e Fiumi* e l' ASSP, che si intende integralmente richiamato dal presente regolamento

Sono previsti, inoltre, progetti di mediazione linguistica finalizzati alla formazione professionale.

6. Interventi di prevenzione di comportamenti a rischio in ambito scolastico.

Il servizio sociale in collaborazione con le scuole secondarie inferiori del territorio attiva interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio, attività di punto d'ascolto per alunni, per genitori ed insegnanti, progetti di orientamento scolastico e accoglienza per le classi prime.

Progetti socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro

Art. 35

Definizione

I percorsi socio-educativi e di orientamento al lavoro per minori sono individualizzati e hanno l'obiettivo di orientare i ragazzi nelle loro scelte future in ambito lavorativo e/o scolastico-formativo e nello specifico perseguono le seguenti finalità:

- favorire l'approccio e la conoscenza di un'attività lavorativa
- sviluppare le abilità e capacità lavorative dei singoli ragazzi
- orientare i minori verso percorsi formativi
- promuovere un graduale inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 36

Destinatari

I progetti socio-educativi di orientamento al lavoro sono rivolti a minori in età compresa tra i 16 e 18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico, residenti nel territorio dell' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, collocati in famiglia o in comunità educative (anche extra territorio) a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minori.

Art. 37

Percorso

L'assistente sociale referente del caso, effettuata l'analisi della situazione del minore, propone al soggetto l'attivazione di un progetto socio-educativo di orientamento al lavoro, nei casi in cui questi:

- abbia assolto l'obbligo scolastico
- abbia difficoltà nel proseguire un percorso scolastico/formativo
- necessiti di un orientamento scolastico professionale
- debba acquisire maggiori competenze professionali, pur rimanendo inserito in un percorso scolastico-formativo professionale.

L'assistente sociale referente del caso, insieme all'educatore dell'area minori, effettua un colloquio con l'interessato al fine approfondirne la conoscenza e formulare un progetto. Il servizio sociale individua l'azienda ospitante e sottopone il progetto di inserimento all'interessato e in caso di condivisione verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il servizio sociale e l'azienda ospitante.

La durata del progetto di orientamento al lavoro varia in base alla situazione del soggetto e secondo il mandato istituzionale dettato dall'Autorità Giudiziaria: di norma non può essere inferiore ad un mese.

CAPO III - AREA ADULTI / DISABILI

Art. 38

Destinati

Il servizio è rivolto ai soggetti dai 18 ai 64 anni residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* e ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 39

Prestazioni

Gli interventi e le prestazioni erogabili a favore dei soggetti di cui al precedente art. 38 in condizione di disagio e/o disabilità, si estrinsecano in:

- inserimenti in strutture per adulti/disabili
- assegni di cura per disabili
- progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutici all'inserimento lavorativo (educativi, formativi del lavoro e di riabilitazione sociale)
- servizio di aiuto personale (S.A.P.)

Inserimenti in strutture per la disabilità

Art. 40

Inserimenti in struttura per cittadini adulti

Nel percorso di presa in carico della persona e della famiglia l' assistente sociale può predisporre, su richiesta del soggetto o proponendo allo stesso, un progetto concordato con l'interessato (e/o con il tutore) di inserimento in una struttura idonea (gruppo- appartamento, case alloggio, case famiglia, comunità alloggio, centri socio-riabilitativi diurni, ecc.). Il progetto è altresì subordinato all'autorizzazione del Direttore dell'azienda erogatrice i servizi sociali tenendo conto delle disponibilità di bilancio. Qualora si tratti di soggetto portatore di handicap e il suo inserimento avvenga in una struttura socio-sanitaria, si rimanda alla procedura delineata dagli artt. 42 e ss. del presente regolamento.

Servizio di aiuto personale (S.A.P.)

Art. 41

Definizione

Il servizio di aiuto personale è istituito dalle Legge regionale n. 29/1997 e ss.mm.ii, che si intende integralmente richiamata dal presente regolamento. Il servizio si realizza attraverso un intervento di appoggio ai cittadini disabili che si trovano in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale allo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione degli stessi nella comunità locale.

Per il raggiungimento degli obiettivi il S.A.P. si avvale dell'apporto delle persone di età superiore ad 18 anni che richiedono di prestare attività volontaria di aiuto in forma singola o associata.

Il servizio è gratuito per i soggetti richiedenti e viene erogato compatibilmente alla disponibilità dei volontari.

Art. 42

Centro socio riabilitativo diurno: definizione e finalità

Il centro socio riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria per soggetti con grave disabilità di età non inferiore a 14 anni e non superiore a 64 anni. Persegue le seguenti finalità:

- attuare interventi volti all' acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
- offrire sostegno e aiuto al portatore di handicap e alla sua famiglia supportando il lavoro di cura
- attivare strategie per l'integrazione sociale del soggetto.

Le modalità di funzionamento del centro socio riabilitativo diurno sono definite dalla Legge regionale n. 4/2008 e ss.mm.ii. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari che si intende

integralmente richiamata in questo regolamento.

Art. 43

Centro socio riabilitativo residenziale: definizione e finalità

Il centro socio riabilitativo residenziale è una struttura socio sanitaria a carattere residenziale destinata a soggetti portatori di handicap di età non inferiore a 14 anni e non superiore a 64 anni. Il centro persegue le seguenti finalità:

- fornire ospitalità ed assistenza ai soggetti che, per le caratteristiche dell'handicap di cui sono portatori, necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare; ovvero per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato
- attuare interventi volti all' acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
- attivare strategie per l'integrazione sociale.

Le modalità di funzionamento del centro socio riabilitativo sono definite dalla Legge Regionale n. 4/2008 e ss.mm.ii. in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari che si intende integralmente richiamata dal presente regolamento.

Art. 44

Ricovero di emergenza e/o sollievo presso il centro socio riabilitativo residenziale

La finalità del ricovero di emergenza e/o di sollievo, quest'ultimo di durata massima pari ad un mese, è quella di fornire sostegno e supporto per il ripristino dell'equilibrio psicofisico della famiglia. I posti disponibili presso le strutture verranno utilizzati anche come posti di emergenza considerata prioritaria rispetto al sollievo.

Per le ammissioni, dimissioni, contribuzione dell'utenza, si rimanda agli artt. 45 e 46 del presente regolamento. Il ricovero di emergenza/sollievo è disciplinato dal regolamento approvato con atto n. 40/8F del 12/6/2006 e successivi atti di modificazione e attuazione, che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento.

Art. 45

Percorso

Le richieste di inserimento ai centri socio riabilitativi (diurni, residenziale e di emergenze/sollievo) presentate al servizio sociale da parte di un genitore o dal tutore, corredate della documentazione socio-sanitaria opportuna, compresa la relazione tecnica dell'assistente sociale referente del caso, vengono valutate dall'équipe multiprofessionale integrata per mezzo dell' "Unità di Valutazione

Multidimensionale Disabili Adulti distrettuale” (U.V.M.D.) che predisporrà il piano di assistenza individualizzato/piano educativo individualizzato integrato nel progetto individuale di vita e di cura. Il piano indicherà le prestazioni socio sanitarie riabilitative e specialistiche, quelle socio-assistenziali ed educative, nonché le linee generali di intervento per i singoli utenti e definirà le graduatorie di ingresso nelle strutture indicando il bisogno educativo ed assistenziale di ogni singolo utente disabile in ottemperanza a quanto previsto dalla determina del Direttore generale “Sanità e politiche sociali” n. 2023 del 2010 e successivi atti di modificazione e attuazione che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento. Le ammissioni e le dimissioni sono autorizzate dal Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali dell' Unione di Comuni *Terre e Fiumi* e dal Direttore dell' Unità Organizzativa/Modulo Operativo (U.O./M.O) socio sanitaria del Distretto Centro Nord dell'Azienda U.S.L. di Ferrara (dal responsabile del servizio salute anziani dell'Azienda U.S.L. Distretto Centro Nord).

Art. 46

Contribuzione

Il costo di riferimento sociale e socio-sanitario viene remunerato attraverso il fondo regionale per la non autosufficienza e la compartecipazione degli utenti e/o le risorse dei Comuni di residenza degli stessi così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. La partecipazione alla spesa a carico degli utenti è definita annualmente dall' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dal Comitato di distretto e tenuto conto delle indicazioni della Regione.

Art. 47

Interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti minorati della vista

Al fine di consentire una reale integrazione sociale ai minorati della vista, possono essere previsti contributi economici per la partecipazione degli stessi a corsi mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità, per l'autonomia personale e domestica, la formazione informatica e per l'inserimento lavorativo mirato con avviamento alle professioni tipiche dei minorati della vista. Il d. lgs. 229/1999 e la Legge 328/2000 e ss.mm.ii affidano ai comuni e alle Aziende U.S.L. il compito di programmare progetti individualizzati complementari in grado di rispondere ai bisogni sanitari e sociali dei minorati della vista.

Assegni di cura per disabili

Art. 48

Definizione

L' assegno di cura è una misura economica volta a favorire la vita autonoma e la permanenza presso il proprio domicilio di soggetti disabili che versano in situazioni di gravità. La finalità è quella di evitare

o posticipare il ricorso a servizi residenziali in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1122/2002 e successivi atti di modificazione e attuazione che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento.

Art. 49

Destinatari

Le famiglie con soggetti disabili o il disabile non autosufficiente, ma in grado di autodeterminarsi, possono vedersi riconosciuto un contributo economico di sostegno all'accoglienza e al lavoro di cura svolti al fine di potenziare le opportunità di permanenza nella proprio domicilio e in base alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 1122 del 2002 e successivi atti di modificazione e attuazione che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento.

Art. 50

Percorso

L'erogazione dell'assegno di cura, così come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1122/02 e successivi atti di attuazione e modificazione, è regolata dal regolamento che disciplina gli assegni di cura per disabili che si intende integralmente richiamato del presente regolamento.

L'erogazione è vincolata alla disponibilità di fondi regionali per la non autosufficienza e alle risorse di bilancio dell'ente erogatore.

Progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutici all'inserimento lavorativo

Art. 51

Definizione

I progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutici all'inserimento lavorativo sono individualizzati e tutorati e sono indirizzati a soggetti che si trovano in una situazione di disagio sociale e/o di disabilità . I progetti perseguono le seguenti finalità:

- l' apprendimento, lo sviluppo e il recupero di abilità lavorative
- l' integrazione e la reintegrazione nel mondo del lavoro
- il recupero e la riabilitazione sociale
- il favorimento dell'autonomia e dell'autosufficienza lavorativa
- l'inserimento socio-relazionale;
- il mantenimento e/o potenziamento di autonomie abilità operative
- il raggiungimento del benessere psico-sociale.

I progetti si distinguono in:

- Progetto educativo formativo al lavoro
- Progetto socio occupazionale
- Progetto di inserimento in centro socio-occupazionale.

Art. 52

Destinatari

I progetti sono destinati a:

- adulti in condizioni di disagio sociale e svantaggio economico
- adulti in condizioni di disabilità accertata o in via di accertamento dalle commissioni competenti.

Per gli adulti in condizione di tossicodipendenza, alcolismo e con problematiche di tipo psichiatrico sono gestiti direttamente dall' Azienda U.S.L.

Art. 53

Percorso

Il percorso si sostanzia nel modo seguente: nella presa in carico del soggetto l' assistente sociale competente per area e territorio, qualora sussistano le condizioni, può proporre nel progetto individuale, un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro e/o propedeutico all'inserimento lavorativo (inserimento lavorativo mirato e tutelato). Il percorso è concordato con il soggetto interessato. L' assistente sociale invia una relazione tecnica all' équipe interna del servizio sociale che provvederà alla valutazione psico-sociale delle abilità lavorative del soggetto e predisporrà un idoneo percorso socio-educativo-formativo, di integrazione sociale e/o riabilitazione sociale in ottemperanza al percorso operativo approvato con determina dirigenziale n. 15/2011 del Direttore dell' ente erogatore i servizi sociali che si considera integralmente richiamato dal presente regolamento. Il percorso prevede l' inserimento del soggetto interessato in un ambiente idoneo alle proprie condizioni. L' équipe procede alla realizzazione del progetto fornendo assistenza e monitoraggio fino alla conclusione dello stesso. Sono attivabili, su valutazione tecnico-professionale dell'assistente sociale, le seguenti tipologie di percorso:

1. Progetto educativo formativo al lavoro.

Al fine di facilitare e costruire il possibile inserimento nel mercato del lavoro di persone che appartengono alle cosiddette fasce deboli e per le quali non è prevedibile l'avviamento al lavoro nel breve tempo, viene simulata un'esperienza lavorativa all'interno di un'azienda/ente per un periodo medio-lungo di massimo due anni. Il progetto ha l'obiettivo di educare e motivare al lavoro e nello stesso tempo di formare il soggetto interessato all'esecuzione di mansioni che siano propedeutiche per la formazione di qualifiche professionali spendibili sul mercato del lavoro. La progettazione ha,

inoltre, l'obiettivo di stimolare il recupero e la riabilitazione sociale. L'onere economico relativo all'assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (R.C.) e il riconoscimento al soggetto di una quota oraria a titolo di rimborso (borsa-lavoro) è a carico dell'ente erogatore i servizi sociali, in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione del Direttore generale formazione professionale della Regione Emilia Romagna n. 6398 del 2000 e successivi atti di attuazione e modificazione che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento.

Dopo 12 mesi dall'attivazione dell'inserimento presso l'azienda formante sarà cura dell'équipe interna al servizio sociale verificare, per ogni soggetto, le possibilità di inserimento definitivo nel mondo del lavoro. In caso di disponibilità all'assunzione e in assenza di altre forme di finanziamento, l'azienda, previa fatturazione, riceve dall'ente erogatore i servizi sociali un contributo per l'assunzione per un periodo massimo di sei mesi.

2. Progetto socio-occupazionale.

Il progetto socio-occupazionale è rivolto a soggetti con una disabilità di grado elevato, ma con minime abilità esprimibili in un contesto occupazionale non protetto, per i quali, in virtù del grado di disabilità, è improbabile prevedere una possibilità di avviamento al mondo del lavoro. Il progetto è rilevante sul piano dell'inserimento socio-relazionale, sul mantenimento e/o potenziamento delle autonomie e delle abilità operative per il raggiungimento di un più complesso livello di benessere psico-fisico. L'onere economico relativo all'assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (R.C.) e il riconoscimento al soggetto di una quota giornaliera a titolo di rimborso spese (gettone di presenza) è a carico dell'ente erogatore i servizi sociali.

3. Progetto di inserimento in centro socio-occupazionale.

Il progetto di inserimento in centro socio-occupazionale è indirizzato a soggetti con disabilità medio-gravi impossibilitati a sostenere un impegno socio-occupazionale in un vero e proprio ambiente di lavoro. L'inserimento del soggetto, dotato di un buon livello di autonomia personale, avviene presso una realtà territoriale identificata come centro socio-occupazionale a carattere diurno e a bassa intensità assistenziale. L'inserimento ha l'obiettivo di formare ed addestrare al lavoro l'interessato in un ambiente protetto, favorendo il mantenimento e il potenziamento delle abilità relazionali ed operative. La copertura del costo retta mensile è a carico dell'ente erogatore i servizi sociali.

I percorsi sono soggetti a valutazione periodica da parte dell'équipe interna del servizio sociale che ha il compito di motivarne la prosecuzione o la sospensione.

Art. 54

Casi particolari

L'équipe valutativa interna al servizio sociale predispone progetti educativo-formativi di orientamento al lavoro anche in collaborazione con altri enti (quali centri per l'impiego, centri di formazione professionale) mantenendo con il soggetto un impegno di tutoraggio e monitoraggio oltre che

valutativo e di verifica nella fase di realizzazione del progetto.

CAPO IV - AREA ANZIANI

Art. 55

Destinatari

I servizi dell'area anziani sono rivolti a soggetti ultra sessantacinquenni residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* e ai soggetti di cui all' art. 3 del presente regolamento.

Art. 56

Prestazioni

Gli interventi e le prestazioni erogabili a favore dei soggetti di cui al precedente art. 55 si suddividono in:

- **servizi socio-assistenziali** che comprendono: il servizio sociale professionale, i sostegni economici (contributi ordinari, straordinari e urgenti), gli interventi volti a superare situazioni di emergenza abitativa, il servizio di assistenza domiciliare, i progetti individualizzati domiciliari, gli inserimenti in alloggi protetti, i servizi di telesoccorso;
- **servizi integrati socio-sanitari** che comprendono: inserimenti in strutture residenziali, semi-residenziali e gli assegni di cura.

Inserimenti in strutture accreditate

Art. 57

Accesso

L'accesso ai servizi socio-assistenziali avviene seguendo la procedura delineata all'art. 7 del presente regolamento, mentre per l' accesso ai servizi integrati socio-sanitari, l'accesso avviene seguendo sia la procedura delineata all' art. 7 del presente regolamento, sia sulla base di una valutazione dell' Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) così come previsto della Legge regionale n. 5/1994 e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamate in questo regolamento.

Art. 58

Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (C.R.A. – ex casa protetta-):

definizione, destinatari e finalità

La casa residenza per anziani non autosufficienti (C.R.A. -ex casa protetta-) è una struttura socio-sanitaria, a carattere residenziale, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio o elevato e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile,

con bisogni assistenziali di varia intensità e la cui permanenza presso il proprio domicilio non sia più possibile per mancanza di adeguato supporto assistenziale. Il servizio è destinato ai residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*.

La struttura garantisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita collettiva e dispone di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione psico-fisica. Fornisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di benessere del soggetto ospitato.

Art. 59

Percorso per l'accesso ai posti accreditati

L' ammissione alle case residenza per anziani –C.R.A.- (ex case protette) è disciplinata dalla delibera n. 13/2007 e successivi atti di modificazione e attuazione, contenente il “Regolamento per l'ammissione alle case protette e alle residenze sanitarie assistenziali convenzionate e a gestione diretta collocate nell'azienda U.S.L. Di Ferrara” che si intende integralmente richiamato nel presente regolamento.

Art. 60

Contribuzione

Il costo della retta della struttura è costituito da una quota sanitaria e da una quota alberghiera. La quota sanitaria è a carico del fondo regionale per la non autosufficienza e viene determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dalla delibera della Giunta regionale n. 1378/1999 e successivi atti di attuazione e modificazione, che si intendono integralmente richiamati nel presente regolamento. La retta alberghiera è a carico dell'ospite ed è definita annualmente dall' ente locale tenuto conto delle indicazioni del Comitato di distretto e della Regione.

Art. 61

Integrazioni retta

In caso di integrazione del costo retta la determinazione della quota a carico dell'anziano e l'eventuale determinazione della quota dei familiari tenuti agli alimenti, in base alle disposizioni contenute nell' art. 433 c.c., verrà computata facendo riferimento al “Regolamento sui criteri applicativi dell' I.S.E.E.” che si intende integralmente richiamato dal presente regolamento.

Nel caso in cui l'ospite e i familiari tenuti agli alimenti non siano in grado di sostenere gli oneri della retta alberghiera, l' ente erogatore i servizi sociali dell' Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* provvederà all'integrazione secondo le modalità previste dal “Regolamento applicativo sui criteri dell' I.S.E.E.” precedentemente richiamato.

Art. 62

Percorso per l'accesso ai posti a libero mercato

Nel territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* sono presenti n. 10 posti a libero mercato gestiti dall'ASSP in collaborazione con la cooperazione sociale. Le domande d'inserimento vanno presentate presso l'ASSP. Al momento della domanda occorre specificare la durata del ricovero (temporaneo o definitivo) e sottoscrivere l'impegno di spesa. La retta dei posti a libero mercato è costituita da una quota a rilievo sanitario e una quota a rilievo alberghiero ed è a totale carico dell'ospite richiedente.

Art. 63

Casi di urgenza

Per casi di particolare urgenza di anziani e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, il servizio sociale valuterà l'inserimento in una struttura residenziale, sulla base di un progetto individualizzato proposto dall'assistente sociale e approvato dal Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali compatibilmente con le disponibilità di bilancio. E' facoltà del servizio sociale provvedere al recupero di eventuali costi sostenuti per il pagamento delle rette, chiedendo il reintegro di quanto anticipato al soggetto ospitato e/o ai familiari tenuti agli alimenti.

Art. 64

Centro diurno: definizione, finalità e utenza

Il centro diurno è una struttura assistenziale a carattere semi residenziale destinata ad anziani sia parzialmente autosufficienti sia non autosufficienti e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, favorendo la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì sostegno e supporto alla famiglia.

Il centro diurno per anziani fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento: In particolare, il centro diurno offre:

- servizio di assistenza alla persona
- servizio infermieristico
- possibilità di riattivazione psico-motoria / ginnastica dolce
- attività di animazione e tempo libero
- servizio pasti
- eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell'utente.

Art. 65

Percorso

L'accesso al servizio è regolato dalle norme contenute nel Titolo II art. 7 e nel Titolo III art. 11 del presente regolamento. Inoltre si richiamano le norme contenute nella Legge Regionale n° 5/1994 e ss.mm.ii..

Art. 66

Contribuzione

La retta del centro diurno è costituita da una quota a rilievo sanitario e una quota a rilievo alberghiero. La quota a rilievo sanitario è a carico del fondo regionale per la non autosufficienza e viene determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successivi atti di attuazione e modificazione che si intendono integralmente richiamati dal presente regolamento. La retta alberghiera è a totale carico degli utenti e viene definita annualmente dagli enti gestori.

Solo per situazioni di anziani in condizioni di particolare indigenza e assenza di supporto familiare, l'ASSP, qualora necessario, potrà intervenire economicamente per il pagamento della retta su progetto individualizzato proposto dall'assistente sociale e approvato dal Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali tenendo conto delle disponibilità di bilancio. La retta, qualora anticipata totalmente o parzialmente dall'ASSP, potrà essere successivamente reintegrata da parte dell'utente e/o famigliari, sulla base del regolamento applicativo I.S.E.E..

Art. 67

Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (C.R.A.) –

(ex Residenza Sanitaria Assistenziale) : definizione e finalità

La casa residenza per anziani non autosufficienti - C.R.A- (ex R.S.A) è una struttura prevalentemente sanitaria di tipo extra ospedaliero destinata, di norma, a ricoveri temporanei di soggetti non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e assistenziali non assistibili in ospedale o nelle strutture protette o presso il proprio domicilio. La C.R.A. fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di socializzazione e aiuto nelle attività quotidiane; fornisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e il benessere dell'ospite.

Art. 68

Servizi e prestazioni garantite

I servizi e le prestazioni erogate presso le case residenza per anziani non autosufficienti comprendono:

- assistenza tutelare diurna e notturna

- somministrazione pasti
- attività aggregative, ricreativo/culturali e di mobilitazione
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche generiche, infermieristiche e riabilitative.

Art. 69

Accesso alla C.R.A.

L'accesso alla C.R.A. (ex casa protetta ed ex R.S.A.) è definito dal "Regolamento per l'ammissione alle case protette e R.S.A. convenzionate e a gestione diretta collocate nel territorio dell'Azienda U.S.L di Ferrara" approvato con delibera del Direttore generale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara n. 13 del 24/01/2007, integralmente richiamata dal presente regolamento.

Art. 70

Contribuzione

Ogni ospite è tenuto ad una contribuzione corrispondente alla retta alberghiera. Solo per situazione di anziani in condizioni di particolare indigenza e assenza di supporto familiare, l'ASSP, qualora necessario, potrà intervenire economicamente per il pagamento della retta su progetto individualizzato proposto dall'assistente sociale e approvato dal Direttore dell'ente erogatore i servizi sociali tenendo conto delle disponibilità di bilancio. La retta, qualora anticipata totalmente o parzialmente dall' ASSP, potrà essere successivamente reintegrata da parte dell'utente e/o familiari, sulla base del Regolamento applicativo I.S.E.E..

Art. 71

Controlli amministrativi

L'ufficio amministrativo è tenuto a verificare l'effettivo versamento delle quote a carico sia del soggetto ospitato sia dei familiari. La retta deve essere versata ogni mese. Per inadempienze dell'utente e dei familiari tenuti agli alimenti, l'ufficio amministrativo invierà il sollecito di pagamento. In caso di mancato pagamento la pratica sarà inviata agli uffici competenti per la riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Assegni di cura per anziani

Art. 72

Definizione

L'assegno di cura è uno strumento che punta prioritariamente a riconoscere l'impegno di chi dà risposta al bisogno di assistenza di un familiare, ma è anche una risorsa utilizzata per trovare risposte assistenziali alternative a quelle erogate direttamente dalla famiglia, onde impedire che il gravoso impegno comporti nel tempo le necessità di ricorrere al ricovero del soggetto.

L'obiettivo è quello di mantenere il più al lungo possibile l'anziano presso il proprio domicilio.

L'assegno di cura è un intervento di carattere economico strutturato in tre fasce in base all'impegno assistenziale richiesto dall'anziano non autosufficiente.

L'erogazione è vincolata al finanziamento regionale e alle risorse di bilancio dell' ASSP.

Art. 73

Destinatari

I destinatari della prestazione di assegno di cura sono:

- la famiglia che si prende cura dell'anziano
- i nuclei che accolgono nel proprio ambito l'anziano solo
- le persone che abbiano con l'anziano consolidati e verificabili rapporti di cura
- gli anziani fisicamente non autosufficienti, ma in grado di autodeterminarsi.

Art. 74

Percorso

Il percorso di accesso alla prestazione relativa all'assegno di cura è previsto dal "Regolamento aziendale per la concessione dell'assegno di cura area anziani – delibera Giunta regionale 1206/2007" come da delibera n. 56 del 26 febbraio 2010 dell' A.U.S.L di Ferrara richiamata dal presente regolamento.

Servizio di assistenza domiciliare

Art. 75

Definizione e finalità

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a soggetti che, inseriti nel proprio contesto familiare, necessitano di aiuto al fine di permanere all'interno dell'ambito familiare il più a lungo possibile.

E' volto al soddisfacimento dei bisogni della persona. Si pone sia come elemento di compensazione per la parte di autonomia mancante all' utente, sia come elemento di stimolo al fine di mantenere e rafforzare le sue abilità residue. E' un servizio caratterizzato da elevata personalizzazione degli interventi ed erogato sulla base di obiettivi personalizzati ed esplicitati in piani assistenziali individuali, concordati con l'utente e/o i suoi familiari.

Art. 76

Prestazioni

Le caratteristiche del servizio sono disciplinate dall'apposita Carta dei Servizi che si intende integralmente richiamata dal presente regolamento.

L'entità dell'intervento è definita dal progetto individuale sulla base del bisogno.

Art. 77

Destinatari

Il servizio è rivolto ai soggetti residenti nei comuni dell'Unione *Terre e Fiumi* in stato di difficoltà, anche momentanea, impossibilitati a sopperire alle proprie necessità fisiche, psichiche, relazionali e ambientali. Il servizio è rivolto, in caso di disponibilità, anche a cittadini non residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*, ma temporaneamente domiciliati nel territorio, previo accordo sulle modalità di contribuzione con il Comune di residenza.

Art. 78

Criteri di valutazione della situazione economica e contribuzione

Il servizio di assistenza domiciliare prevede una contribuzione da parte del soggetto che usufruisce del servizio. Si rimanda al "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'I.S.E.E." che si intende integralmente richiamato dal presente regolamento.

Servizio di teleassistenza - telesoccorso

Art. 79

Definizione e finalità

La teleassistenza è un servizio di natura sociale rivolto a persone in condizioni psico-fisiche tali da comportare potenziali situazioni di rischio, per le quali si rende necessario un monitoraggio realizzabile anche mediante strumenti telematici. E' un complesso di interventi eterogenei e complementari volti a garantire l'autonomia del soggetto che, dal proprio domicilio, attraverso il telefono, si relaziona con il mondo esterno per ricevere servizi necessari a garantire la permanenza nel proprio contesto di vita. E' finalizzato ad assicurare una copertura assistenziale ed adeguati

strumenti per sollecitare l'eventuale intervento del servizio socio-assistenziale o di personale di assistenza sanitaria.

Art. 80

Destinatari

I destinatari del servizio di teleassistenza è rivolto a:

- persone anziane che vivono sole
- persone anziane che vivono in coppia o con altri familiari con un livello di autosufficienza del nucleo familiare tale da non assicurare continuamente un' autonoma risposta alle emergenze sociali e sanitarie.

Il servizio è fruibile anche da altri soggetti (disabili, utenti del dipartimento salute mentale) esposti ad un alto rischio sociale e sanitario.

Art. 81

Criteri di valutazione della situazione economica e contribuzione

Per i criteri di valutazione economica e per la contribuzione al servizio di teleassistenza si rimanda al "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell' I.S.E.E." e per le condizioni generali d'uso si rimanda al "Regolamento del servizio di teleassistenza" richiamati dal presente regolamento.

Art. 82

Norme finali

L' erogazione dei servizi e degli interventi previsti dal presente regolamento è subordinata alle disponibilità di bilancio dell' ente erogatore. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi* ha la facoltà di rimodulare e adeguare annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi.

Per le prestazioni agevolate che hanno una durata pluriennale, i richiedenti devono presentare la certificazione I.S.E.E. annualmente. I richiedenti le prestazioni sono, altresì, tenuti a comunicare tempestivamente all'ente erogatore sostanziali variazioni di natura economica e che interessino il nucleo familiare così come previsto dal capo II del "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'I.S.E.E." che si intende integralmente richiamato dal presente regolamento.

Art. 83

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni *Terre e Fiumi*.